

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – di seguito CCVLPS o Commissione - di cui all'art. 141 bis e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con Regio Decreto 6.5.1940, n. 635, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001, n. 311.

2. Il presente regolamento:

- a) definisce i compiti e le aree di intervento della CCVLPS;
- b) persegue lo scopo di snellire l'iter istruttorio e procedurale per il rilascio della licenza di agibilità dei locali/impianti di pubblico spettacolo e/o intrattenimento prevista dall'articolo 80 del TULPS.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:

- a) per luogo pubblico: quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (esempio: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico: quello a cui può accedere chiunque a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per luogo esposto al pubblico: quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli: le forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti: le forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: balli, feste e giochi);
- f) per manifestazioni temporanee: le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo non superiore a 40 giorni in aree utilizzate occasionalmente e non destinate normalmente a quell'uso;
- g) per allestimenti temporanei: le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali/impianti: l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi gli impianti sportivi che ospitano eventi con presenza di spettatori;
- i) per attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento;
- j) per parchi di divertimento: i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante in numero non inferiore a sei unità, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una

medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni. (Rif. Decreto Ministeriale 23.5.2003);

- k) per complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante: le attrazioni e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale nel numero massimo di sei attrazioni;
- l) per la definizione ed i calcoli della CAPIENZA dei locali/impianti di pubblico spettacolo/intrattenimento si fa esplicito riferimento a quanto disposto dai Decreti Ministeriali 18.3.1996 e 19.8.1996;
- m) per servizio comunale competente al rilascio del provvedimento finale: il servizio preposto, all'interno della struttura comunale, all'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle licenze/autorizzazioni ai sensi degli articoli 68, 69 e 80 del TULPS.

Articolo 3 – Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (articolo 141 R.D. 635/1940)

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai fini del rilascio della licenza di agibilità per i locali/impianti di pubblico spettacolo ed intrattenimento ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, provvede a:

- a) esprimere il parere di fattibilità su progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti: il parere di fattibilità sul progetto è obbligatorio (salve le fattispecie di cui all'articolo 5) per manifestazioni sia al chiuso che all'aperto con capienza del locale/impianto superiore alle 200 persone;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8.1.1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18.3.1968, n. 337 (in riferimento alle attrazioni dello spettacolo viaggiante);
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti (in riferimento alle attrazioni dello spettacolo viaggiante).

2. Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma – lettere b), c) e d) – sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri/architetti/periti industriali/geometri che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno (Rif. Decreto Ministeriale 19.8.1996).

3. Per i locali e gli impianti con capienza superiore alle 200 persone, previo rilascio del parere favorevole di fattibilità sul progetto, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono effettuati direttamente dalla CCVLPS tramite sopralluogo in situ.

4. Salvo quanto previsto al primo comma, lettera e) e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per le manifestazioni temporanee che si ripetono periodicamente, per le quali la commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Articolo 4 – Tipologia dei Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo soggetti a verifica della Commissione (Decreto Ministeriale 19.8.1996)

1. I locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, definiti dall'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 ed elencati nel Decreto Ministeriale 19.8.1996, sono i seguenti:

- a) teatri;
- b) teatri-tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- c) cinematografi, multisala;
- d) cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- e) auditori e sale convegni;
- f) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- g) sale da ballo, discoteche, disco – bar, night club;
- h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
- i) parchi di divertimento;
- j) circhi;
- k) spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico e l'esibizione degli artisti (tribune, palchi, pedane e simili) ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
- l) locali multiuso, ovvero adibiti straordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 19.8.1996, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
- m) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- n) impianti sportivi ove si svolgono eventi sportivi con presenza di spettatori;
- o) impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- p) piscine natatorie pubbliche, comprese quelle annesse a complessi ricettivi, ai quali può accedere un pubblico indistinto.

Articolo 5 – Locali ed impianti non soggetti a verifica della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. 6.5.1940 n. 635, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001 n. 311, restano nella competenza esclusiva della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo le verifiche relative ai seguenti luoghi:

- a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

2. Non è richiesto alcun intervento della Commissione Comunale di Vigilanza per i seguenti luoghi, aree e locali nel rispetto anche di quanto indicato dall'articolo 1 e dal titolo IX del Decreto Ministeriale 19.8.1996:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie fissate al suolo, tribune, panche, ecc) In tali luoghi è consentita l'installazione di palchi e/o pedane per consentire l'esibizione degli artisti, purchè ubicati in area non accessibile al pubblico, privi di coperture (esempio: teloni, cupole, tende) e di allestimenti scenotecnici con relativi supporti (esempio: tralicci di qualsiasi materiale, "americane" ed altre strutture con presenza o meno di carichi sospesi). E' consentita, altresì, l'installazione di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel rispetto di quanto specificatamente indicato al titolo IX del D.M. 19.8.1996, è fatto comunque obbligo al soggetto organizzatore dell'evento produrre, ai fini del rilascio della licenza di esercizio ai sensi degli articoli 68 e/o 69 del TULPS, l'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, a firma di tecnici abilitati, nonché una dichiarazione di approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio;
- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar o l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non si svolga attività di ballo, che l'intrattenimento e/o lo spettacolo non sia di prevalente rilevanza rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, che non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso e che non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni. Rientrano nella presente fattispecie anche gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e simili), adibite prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati;
- e) manifestazioni fieristiche;
- f) sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano predisposti spazi per il contenimento e lo stazionamento del pubblico. In tale ipotesi detti spazi sono da intendersi soggetti alla disciplina del presente regolamento;
- g) mostre ed esposizioni di ogni genere;
- h) laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico;
- i) palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- j) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività di istruzione della pratica sportiva, nelle quali non sono presenti strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico.

Articolo 6 – Composizione, Nomina e Durata in carica della Commissione (articolo 141 bis R.D. 635/1940)

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 bis R.D. 635/1940, come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata ogni tre anni dal Sindaco con proprio Decreto ed è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

- c) dal Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

2. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, rappresentanti del CONI per la verifica degli impianti sportivi e medici veterinari in caso di manifestazioni con animali.

3. A richiesta possono far inoltre parte della commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. Un dipendente comunale è nominato dal Sindaco in qualità di segretario della commissione.

5. Per ogni componente della commissione deve essere previsto uno o più supplenti, che parteciperanno solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa intervenire.

6. Tutti i membri della commissione sono rinominabili alla scadenza. Ove non venga ricostituita al termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito con Legge 444/1994, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità;

7. La nomina degli esperti in elettronica, in acustica e in altre discipline tecniche, qualora non reperibili fra i dipendenti dell'amministrazione comunale, è effettuata tra professionisti iscritti ai relativi albi o ordini professionali del Comune di Arezzo.

8. La nomina dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su esclusiva richiesta dei soggetti interessati. Se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di un supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizioni ad albi o ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione.

Articolo 7 – Convocazione e luogo delle riunioni

1. La commissione è convocata dal Presidente con avviso da inviare, a cura del segretario, almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, salvo i casi che, per motivi di particolare complessità ed urgenza, richiedono un intervento tempestivo della commissione stessa in deroga ai termini suindicati.

2. L'avviso di convocazione, con indicati il giorno, l'ora, il luogo di svolgimento della riunione e l'elenco delle pratiche da trattare, può essere trasmesso a mezzo di posta elettronica, certificata e non, fax o altro mezzo ritenuto idoneo.

3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede personalmente ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

4. La data della riunione è comunicata, nelle forme e nei tempi di cui ai commi precedenti, anche al destinatario del provvedimento finale, che è tenuto a presentarsi alla riunione, personalmente o

tramite proprio rappresentante, accompagnato dal/i professionista/i che seguono i diversi aspetti tecnici della pratica.

5. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

Articolo 8 – Atti preliminari

1. La documentazione tecnica relativa alle diverse pratiche iscritte all'ordine del giorno della seduta della commissione, ai fini della consultazione da parte di tutti i componenti del collegio, è trasmessa agli stessi, a cura del servizio comunale competente al rilascio del provvedimento finale, contestualmente all'avviso di convocazione.

2. In relazione alla particolarità dei luoghi e degli impianti da esaminare, la commissione potrà richiedere a fini istruttori, antecedentemente alla data della riunione fissata, ulteriore documentazione integrativa, allo scopo di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

3. Il servizio comunale competente al rilascio del provvedimento finale avrà cura di richiedere all'interessato di produrre tempestivamente la documentazione integrativa di cui la commissione ha ritenuto di dover disporre per l'espressione del proprio parere.

4. L'elenco della documentazione tecnica da produrre a cura del richiedente la licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS ai fini del rilascio del parere di fattibilità del progetto e, dove occorre, dell'agibilità del locale/impianto a cura della commissione, è depositato presso il servizio comunale preposto al rilascio della licenza medesima.

Articolo 9 – Riunioni e deliberazioni della Commissione

1. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di tutti i componenti della commissione, come individuati dall'articolo 6, comma 1, 2 e 3 del presente regolamento.

2. Il parere della commissione è dato per iscritto e s'intende validamente assunto con il voto favorevole di tutti i componenti l'organo.

3. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale, con l'esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

4. Nel verbale vengono riportati: - l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ricorra, del conferimento della delega; - l'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione; - l'elenco dei documenti acquisiti agli atti; - rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati; - eventuali dichiarazioni di voto - le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione ai fini del rilascio della licenza di agibilità del locale/impianto.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dai componenti la commissione e dal segretario.

6. Il servizio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS trasmetterà all'interessato, entro e non oltre 5 giorni dalla data della riunione, il verbale contenente l'esito della riunione della commissione.

Articolo 10 – Parere della Commissione

1. Il parere della commissione, obbligatorio e non vincolante ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, viene richiesto dall'interessato tramite il servizio comunale competente al rilascio della licenza medesima.

2. In sede di espressione del parere di fattibilità sul progetto la commissione può richiedere per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata. Se quest'ultimi non vengono forniti in sede di riunione o nei successivi 30 giorni la commissione si pronuncia definitivamente sull'istanza presentata allo stato degli atti pervenuti.

3. Su richiesta motivata dell'interessato la commissione, di concerto con il servizio comunale competente al rilascio del provvedimento finale, può stabilire di procrastinare i termini di cui sopra tenendo conto della particolare complessità della documentazione integrativa da acquisire.
4. In caso di rilascio di parere non favorevole sulla fattibilità del progetto la domanda viene definitivamente archiviata.

Articolo 11 - Sopralluoghi

1. Ai fini delle verifiche e accertamenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. n. 635/1940, per il rilascio del parere di agibilità sui locali/impianti con capienza superiore alle 200 persone, gli interessati, ai fini del sopralluogo della commissione, devono comunicare al servizio comunale competente al rilascio della licenza ex articolo 80 del TULPS l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti medesimi.
2. Il servizio comunale di cui al precedente comma provvede ad inoltrare alla commissione la richiesta di sopralluogo entro due giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La commissione può richiedere all'interessato, tramite il servizio comunale competente, ulteriore documentazione da presentare al momento di effettuazione del sopralluogo, in relazione alla particolarità degli impianti o dei locali.
4. La verifica dell'agibilità, in caso di locali e impianti fissi, verrà comunque effettuata dalla commissione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte dell'interessato.
5. Per le manifestazioni temporanee il sopralluogo verrà effettuato ad avvenuta installazione delle strutture e degli impianti necessari, e comunque entro il giorno precedente l'inizio della manifestazione.
6. In caso di manifestazioni temporanee l'indicazione della data di approntamento dei locali e/o degli impianti deve essere contenuta nella stessa richiesta di autorizzazione di agibilità dei medesimi.

Articolo 12 – Diritti di istruttoria per gli interventi della Commissione

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, l'eventuale corresponsione le modalità di pagamento e la misura dei diritti di istruttoria, a carico dell'interessato, per la realizzazione di nuovi locali/impianti o le modifiche sostanziali di locali/impianti già esistenti e per il rilascio del parere di agibilità per locali/impianti con capienza superiore alle 200 (duecento) persone.
2. I diritti di istruttoria dovranno essere versati preventivamente agli interventi della commissione descritti al comma 1.
3. La mancata corresponsione dei diritti di istruttoria comporta il non intervento della commissione.

Articolo 13 – Compenso per i componenti della Commissione

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, l'eventuale corresponsione di compensi ai componenti la Commissione non dipendenti dell'amministrazione comunale.
2. Ai componenti la Commissione dipendenti dell'amministrazione comunale di Arezzo non è dovuto alcun compenso.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento a quanto previsto in materia da altra normativa statale e/o regionale.

